

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-424 del 27/01/2025
Oggetto	Non accoglimento dell'istanza di 4^ Modifica non sostanziale dell'AIA Az. Alcast T.F.&M. s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-453 del 27/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda Alcast Tech Foundry and Machining- (Alcast T.F.&M. s.r.l.) - Non accoglimento dell'istanza di 4^a Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di fusione di alluminio (di cui al punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Bentivoglio (BO) in Via Romagnoli n° 5 e n° 15 -

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, con atto³ della Città Metropolitana di Bologna P.G. n° 27469 del 03/03/2015 e ss.mm.ii., è stata rilasciata all'azienda Atti S.p.A. Società Unipersonale, con sede legale in Comune di Bentivoglio (BO) in Via Romagnoli n° 5, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'attività IPPC di fusione di alluminio (di cui al punto 2.5 b) dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione situata in Comune di Bentivoglio (BO) in Via Romagnoli n° 5 e n° 15.

Dato atto che, con provvedimento di ARPAE (DET-AMB-2023-6030 del 17/11/2023) la citata Autorizzazione Integrata Ambientale è stata volturata alla società Alcast Tech Foundry and Machining s.r.l. (di seguito Alcast T.F.&M. s.r.l.), a seguito del contratto di affitto del ramo aziendale della società Atti S.p.A., con contestuale cambio del Gestore AIA.

Vista la domanda⁴ della ditta Alcast T.F.&M. s.r.l. del 01/10/2024 (in seguito regolarizzata in data 10/10/2024), presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede **modifica non sostanziale dell'AIA vigente**, relativamente a:

- 1) Eliminazione dall'atto di AIA di tutto quanto afferente all'edificio/capannone di via Romagnoli n° 15 (non incluso nell'affitto del ramo d'azienda fra la vecchia proprietà e Alcast TF&M s.r.l.).**
- 2) Riorganizzazione interna delle linee di stampaggio con ridefinizione del layout aziendale di Via Romagnoli n° 5.**

La richiesta di cui al punto 1. è stata in seguito archiviata⁶ in data 14/01/2025 su richiesta dell'azienda Alcast T.F.&M. s.r.l..

Dato atto che:

- Per la modifica di cui al punto 2., riscontrata la carenza documentale dell'istanza presentata, in data 30/10/2024 è stata trasmessa da ARPAE all'azienda Alcast TF&M s.r.l. la formale richiesta di integrazioni⁷ al fine di acquisire gli elementi valutativi necessari alla conclusione del procedimento stesso.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Città Metropolitana di Bologna con atto P.G. n° 27469 del 03/03/2015, successivamente modificata e integrata con atti di ARPAE DET-AMB-2017-1900 del 12/04/2017, DET-AMB-2018-814 del 15/02/2018 e DET-AMB-2023-2206 del 02/05/2023;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2024/176632 del 01/10/2024;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

⁶ Nota agli atti con protocollo PG/2025/6780 del 14/01/2025;

⁷ Nota agli atti con protocollo PG/2024/196450 del 30/10/2024;

- In risposta a tale richiesta, in data 19/12/2024 l'azienda Alcast T.F.&M. s.r.l. ha trasmesso⁸ la documentazione integrativa unicamente per gli interventi di cui al punto 2., mentre ha richiesto l'archiviazione della modifica di cui al punto 1..
- Dall'esame della documentazione integrativa presentata, anche sulla base della relazione tecnica⁹ di ARPAE- APAM Servizio Territoriale di Bologna del 14/01/2025, si è riscontrato che le integrazioni fornite non rispondono completamente a quanto richiesto e, quindi, non risulta possibile con i dati forniti procedere alla stesura del provvedimento di AIA.

Vista, pertanto, la successiva comunicazione¹⁰ dei motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n° 241/90 e s.m.i., trasmessa da ARPAE – AACM in data 14/01/2025, con la quale si afferma che non è possibile concludere la valutazione e procedere al rilascio dell'autorizzazione, in quanto le integrazioni fornite risultano insufficienti e incomplete rispetto ai punti di seguito evidenziati:

- Non sono chiare le modifiche che si intendono apportare all'installazione (tipologia, caratteristiche e descrizione dei nuovi impianti Lotus1, Lotus2 e Pfeiffer) né la configurazione futura dell'installazione.
- Non è chiaro quali sono gli impianti che verranno eliminati e quale sarà la nuova configurazione impiantistica.
- Viene dichiarata l'eliminazione delle giostre "turbo" e "piaggio" ma, rispetto alla documentazione agli atti, non vengono fornite informazioni sugli impianti OMR3, 3061, linea gialla, VARI 2 che non sono più presenti nella planimetria allegata.
- Viene dichiarato che sarà realizzata una modifica alle emissioni, ma non viene fornito alcun dettaglio utile a verificare se le caratteristiche degli impianti di aspirazione e abbattimento esistenti sono tali da garantire il trattamento delle emissioni secondo la nuova configurazione, oltre che garantire il rispetto dei valori di portata, concentrazione e flusso di massa autorizzati. Non si comprende come venivano trattate prima le emissioni delle linee fusione OMR1, linea blu, VARI1, VARI3.
- Non sono stati forniti gli elementi (potenza, consumi) per verificare l'eventuale incremento degli impatti in termini di consumi energetici dei nuovi impianti.
- La planimetria allegata alle integrazioni fornite dalla Ditta in data 16/12/2024 riporta come data di emissione 05/09/2023 e nella stessa si sono rilevate incongruenze rispetto alle planimetrie agli atti di ARPAE nella denominazione e nell'identificazione dei forni FF4 (prima identificato come FF5), FF5 (prima identificato come FF6), FA1 (forse si intende FA2), FA6 (posizione cambiata).
- Non è chiaro quando è stato introdotto il forno FA13 e quando sono stati eliminati i forni FA3, FA10, FA12. Occorre chiarire se i forni FA6, FA7, FA8 sono del tipo a camera chiusa e alimentati a corrente elettrica come dichiarato nell'ultima relazione, piuttosto che a bacino e metano come riportato in autorizzazione e il numero dei cicli di fusione dichiarati per il FF5.
- Non è chiaro se la produzione di azoto con processo ad osmosi ad aria compressa è già presente nell'installazione, da quando e quali impianti sono presenti.

⁸ Assunta agli atti con protocollo PG/2024/229939 del 19/12/2024;

⁹ Nota agli atti con protocollo PG/2025/6632 del 14/01/2025;

¹⁰ Nota agli atti con protocollo PGBO/2025/6780 del 14/01/2025;

- Dai dati dichiarati dal Gestore si evidenzia un notevole incremento registrato nei consumi energetici specifici (elettrico e termico), non sufficientemente argomentato e corredato da eventuali misure di contenimento.

Si suggerisce fin d'ora, a tal proposito, di presentare nell'ambito della richiesta di riesame dell'AIA in scadenza il prossimo 04/03/2025 (qualora la certificazione ISO 14001 non sia stata mantenuta per tutto il periodo di vigenza AIA), una relazione tecnica sui consumi specifici energetici dell'installazione che deve riportare almeno i seguenti elementi:

- elenco delle apparecchiature installate con i dati tecnici caratteristici (tipo di alimentazione, potenza, consumi specifici);
- elenco dei contatori installati specificando a quali fasi/processi sono dedicati;
- dettaglio dei consumi specifici degli ultimi 10 anni (2015-2024), ove possibile esprimendo tale dato per fase di attività;
- le motivazioni degli incrementi in relazione alle modifiche effettuate sul ciclo produttivo;
- un piano di efficienza energetica che preveda dei progetti di miglioramento che riporti il consumo ai valori pre-incremento.

Preso atto che non risultano pervenute, nei termini previsti, osservazioni o controdeduzioni in merito da parte di Alcast T.F.&M. s.r.l..

Ritenuto pertanto che, per le considerazioni sopra esposte, non sia accoglibile la richiesta di modifica in esame riguardante la riorganizzazione interna delle linee di stampaggio con ridefinizione del layout interno aziendale di Via Romagnoli n° 5.

Determina

1. Di **non accogliere** per le motivazioni richiamate in premessa, l'istanza⁴ di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, presentata dall'azienda Alcast T.F.&M. s.r.l.. in data 01/10/2024 e riguardante la riorganizzazione interna delle linee di stampaggio con ridefinizione del layout interno aziendale di Via Romagnoli n° 5.
2. Che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali¹¹

Paola Cavazzi
(lettera firmata digitalmente)¹²

¹¹ D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024";

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.